

AVANGUARDIA GIURIDICA collana a cura di MARCO ANTONIOL

diritto penale, ambiente MA41

LUIGI COLOMBINO

la responsabilità degli enti per reati ambientali

**art. 25-undecies d.lgs. 231/2001
introdotta dal d.lgs. 121/2011**

EXEO edizioni 

STUDI APPLICATI

pubblicazioni professionali

ISBN formato pdf: 978-88-97916-09-3

la responsabilità degli enti per reati ambientali

art. 25-undecies d.lgs. 231/2001
introdotto dal d.lgs. 121/2011



fax: 049 9710328 – tel: 049 9710328 martedì e giovedì 12:30 > 14:00

www.exeo.it | email: info@exeo.it

La presente opera ha la finalità di illustrare le recenti modifiche introdotte dal d. lgs. 121/2011, in merito all'addebitabilità dei reati di natura ambientale alle persone giuridiche; evidenziando gli aspetti innovativi nonché quelli più critici della nuova disciplina, essa si propone di raggiungere più categorie di destinatari: dal tecnico del diritto, all'amministratore di una società, fino allo studente universitario. Il percorso intrapreso inizia da una breve analisi storica della tutela penale dell'ambiente in Italia e in Europa, proseguendo sino all'adozione delle due Direttive che costituiscono il presupposto del decreto in commento. Il cuore dell'opera contiene un'approfondita analisi tecnico-giuridica delle norme introdotte tramite il d.lgs. 121/2011, mentre nella parte conclusiva, si è affrontato l'importante tema dei modelli organizzativi di cui al d. lgs. 231/2001, aspirando, in particolare, a fornire qualche utile indicazione in merito alla redazione di detti modelli con riferimento alla parte speciale dedicata ai reati ambientali.

Copyright © 2012 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. È consentita la stampa e l'utilizzo in più dispositivi ad esclusivo uso personale della persona fisica acquirente, o del singolo destinatario del prodotto in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica, e dei suoi stretti collaboratori professionali: ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque altro, è vietata. Quanto alla riproduzione dei contenuti, sono consentite esclusivamente citazioni in virgolettato a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dal nome dell'autore, dell'editore, e dal titolo e anno della pubblicazione. Sarà perseguita nelle sedi opportune ogni violazione dei diritti d'autore e di editore. Alle violazioni si applicano le sanzioni previste dagli art. 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della legge 633/1941.

edizione: maggio 2012 | collana: Avanguardia Giuridica, a cura di Marco Antoniol | materia: diritto penale, ambiente | tipologia: studi applicati | formato: digitale, pdf | codice prodotto: MA41 | ISBN: 978-88-97916-09-3 | prezzo: € 20,00 | autore: Luigi Colombino, laureato in giurisprudenza | editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova, sede operativa: via Dante Alighieri 6 int. 1 35028 Piove di Sacco PD casella postale 76/A 35028 Piove di Sacco PD | Luogo di elaborazione: sede operativa.

SOMMARIO

CAP. I - INTRODUZIONE	5
1. CENNI SULLA TUTELA PENALE DELL'AMBIENTE IN ITALIA.....	5
2. GENESI DELLA NORMATIVA	7
CAP. II - IL DECRETO LEGISLATIVO 121/2011	13
1. GLI OBBLIGHI DI INCRIMINAZIONE NELLA DIRETTIVA 2008/99/CE	13
2. LA TRASPOSIZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/99/CE ALL'INTERNO DEL CODICE PENALE ITALIANO.....	17
2.1 L'omessa introduzione degli altri reati ambientali	30
CAP. III - LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE PER I REATI AMBIENTALI	36
1. IL D.LGS. 231/2001	36
2. IL CAMPO DI APPLICAZIONE	39
3. I SOGGETTI RESPONSABILI.....	41
4. I CRITERI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ SUL PIANO OGGETTIVO, APICALI E SOTTOPOSTI	42
5. VANTAGGIO E INTERESSE.....	45
6. LA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI PER I REATI AMBIENTALI.....	48
7. I CRITERI DI IMPUTAZIONE OGGETTIVA.....	59
8. LE SANZIONI	60
8.1 Le sanzioni nel d.lgs. 231/2001.....	60
8.2 Sanzioni per i reati ambientali	65
8.3 La confisca.....	74
9. CENNI SULLA PRESCRIZIONE	77
CAPITOLO IV - I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE.....	81
CONCLUSIONI	90
BIBLIOGRAFIA.....	95
SITOGRAFIA	96

CAPITOLO I INTRODUZIONE

1. Cenni sulla tutela penale dell'ambiente in Italia

Preliminare rispetto all'analisi del d.lgs. 121/2011 con specifico riferimento all'inserimento dei reati ambientali all'interno del catalogo di reati previsto dal d.lgs. 231/2011, appare interessante una breve digressione storica sulla tutela penale dell'ambiente nell'ordinamento giuridico italiano, caratterizzato, da sempre, da una molteplicità di leggi, decreti e regolamenti, che hanno portato la dottrina a parlare di “ipertrofia normativa” e di “inquinamento normativo”, proprio per definire questa sovrabbondanza di disposizioni in materia ambientale.

Il tema dell'ambiente e della sua tutela, a lungo ignorato dalla dottrina penalistica, soltanto negli ultimi decenni è stato affrontato con la meritata attenzione che ha finalmente permesso l'individuazione di una nozione di riferimento, e del più corretto modello di incriminazione da utilizzare in sede penale. Nella legislazione italiana, la tutela penale dell'ambiente non ha mai trovato una collocazione sistematica di riferimento, esistendo una serie indeterminata di norme inserite in leggi speciali, ciascuna volta a reprimere fenomeni di aggressione degli elementi essenziali dell'ambiente, quali ad esempio l'acqua, l'aria, il suolo, il sottosuolo e il paesaggio: ancora più ardua diventa la ricerca, se si mira ad individuare una norma che si occupi espressamente della tutela dell'ambiente nella sua genericità ed unità.

Nel D.P.R. nr. 616 del 1977, che ha trasferito alle Regioni le funzioni di tutela dell'ambiente, ad esempio, non si rinviene alcuna definizione di ambiente, nonostante si faccia comunque

riferimento più volte a questo concetto; la medesima considerazione vale anche per la legge nr. 349 del 1986 con la quale veniva istituito il Ministero dell’Ambiente, che, senza alcun dubbio, avrebbe rappresentato la sede più opportuna per fornire una corretta ed esaustiva definizione di tale bene giuridico fondamentale le cui disposizioni, invece, presuppongono soltanto una definizione unitaria di «bene ambiente» distinto dai singoli beni che lo compongono.

Bisogna attendere sino al 2006 quando, con l’entrata in vigore del d.lgs. 152/2006, il legislatore ha, finalmente, munito l’interprete di una definizione legislativa, fornendo in tale occasione, ben due accezioni di tale bene giuridico: in particolare, l’art. 5 comma 1 lett. c), che definisce l’impatto ambientale, precisa che l’ambiente deve essere inteso «come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell’attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti»; l’art. 300, al comma 1, inoltre, precisa, sebbene in modo indiretto, cosa sia l’ambiente attraverso la definizione di danno ambientale, considerando «danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilità assicurata da quest’ultima»; il secondo comma del medesimo articolo provvede addirittura ad elencare i beni che integrano l’ambiente: le specie e gli *habitat* protetti, le acque interne, quelle costiere e quelle ricomprese nel mare territoriale, il terreno (inteso come suolo e sottosuolo).

A parziale giustificazione del legislatore, d’altra parte, bisogna certamente non dimenticare le difficoltà intrinseche che si incontrano nel tentativo di individuazione di una specifica connotazione della definizione di ambiente, data dalla grande molteplicità di elementi che lo compongono: un problema, in particolare, che attanaglia la dottrina penalistica, riguarda proprio il significato da attribuire alla nozione in esame, ed in particolare

se tale riferimento debba essere inteso in rapporto alla specifica componente ambientale interessata, o piuttosto se vada ricercata una nozione unitaria; o ancora se il concetto di ambiente debba essere inteso in termini puramente biologici, tali da escludere la tutela del paesaggio, ovvero se, piuttosto, debba essere abbracciata una nozione allargata con la conseguenza, in ogni caso, di un grosso svantaggio sotto il profilo della certezza del diritto.

Certamente un altro motivo di questa strana crescita normativa e, di conseguenza, giurisprudenziale, dipende dal fatto che la Costituzione italiana del 1948 non prevedeva specifiche disposizioni a tutela dell'ambiente, ma unicamente una norma, l'art. 9, dedicata alla tutela del paesaggio e, un'altra, l'art. 32, diretta alla tutela della salute, in una visione che, per quanto riguarda l'art. 9, nasce prettamente estetizzante e che, quanto al 32, appare nettamente antropocentrica.

Soltanto con la riforma del 2001 si è assistito alla comparsa, sebbene non tra i principi fondamentali, bensì nel titolo V, relativo ai rapporti tra lo Stato e le autonomie locali, dell'art. 117, comma 2, lettera s) che annovera, tra le materie di legislazione esclusiva dello Stato, la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

2. *Genesi della normativa*

Esulando dal presente contributo l'aspirazione ad approfondire ulteriormente le questioni testé sollevate, finalizzate soltanto a disegnare una cornice giuridico-storica al tema particolarmente complesso della tutela penale dell'ambiente nell'ordinamento italiano, preme a questo punto completare il quadro introduttivo ripercorrendo, a grandi linee, il cammino intrapreso, *in primis* dagli organi comunitari, per giungere all'introduzione di una disciplina comune di protezione degli ecosistemi continentali.

Alla base si segnala una forte preoccupazione degli organi

medesimi per l'aumento dei reati ambientali e per le loro conseguenze, che sempre più frequentemente si estendono al di là delle frontiere degli Stati in cui i reati vengono commessi: come riportato nel secondo considerando della direttiva nr. 2008/99/CE «questi reati rappresentano evidentemente una minaccia per l'ambiente ed esigono una risposta adeguata». Proprio in considerazione del fatto che le esigenze connesse alla tutela dell'ambiente esigono risposte ulteriori rispetto a quelle finora messe in campo e che si sono dimostrate non sufficienti per la sua salvaguardia, si è quindi deciso di procedere ad un rinforzo delle norme a tutela, attuato mediante provvedimenti di natura penale, in quanto indici di una maggiore riprovazione sociale rispetto alle sanzioni amministrative, oltre che, evidentemente, maggiormente dissuasive per le attività che danneggiano l'ambiente, che generalmente «provocano o possono provocare un deterioramento significativo della qualità dell'aria, compresa la stratosfera, del suolo, dell'acqua, della fauna e della flora, compresa la conservazione della specie»¹.

Alla luce di tali considerazioni la Commissione Europea aveva proceduto alla redazione di una proposta di direttiva relativa alla tutela penale dell'ambiente².

La proposta, pur avendo ricevuto parere favorevole del Parlamento, era stata respinta dal Consiglio in ragione del fatto che il diritto penale, in base all'art. 175 del Trattato CE, non costituisce una politica comunitaria ed esula, dunque, dalla competenza legislativa della Comunità Europea.

Al contempo, però, il Consiglio, su iniziativa della Danimarca del febbraio 2000, interveniva con un atto non vincolante³ e dunque non impugnabile ai sensi dell' art. 173, primo comma del

¹ direttiva 2008/99/CE, terzo e quinto considerando.

² 13 marzo 2001, COM (2001) 139 def. – 2001/0076 (COD), in GUCE, 26.06.2001, C-180 E, 238.

³ Che può dunque essere violato senza perciò comportare un'infrazione dell'art. 23 trattato CE.

trattato CE⁴, la decisione quadro 2003/80/GAI del 27 gennaio 2003 relativa alla protezione dell'ambiente tramite il diritto penale. L'intervento era giustificato, secondo il Consiglio, in base al principio di sussidiarietà⁵, dall'esigenza eccezionale di ovviare, in un settore non di competenza comunitaria, all'aumento allarmante delle violazioni ambientali, all'insufficienza dei sistemi penali statali a garantire l'osservanza della normativa ambientale, nonché alla disomogeneità dei sistemi medesimi.

Con questo atto si invitavano gli Stati membri ad adottare misure penali più efficaci e stringenti, e veniva elaborato un *corpus* di reati, ipoteticamente attribuibili alle persone fisiche e giuridiche, considerato lo *standart* minimo di protezione dell'ambiente, salva la libertà degli Stati di fissare misure più rigorose.

La decisione quadro ebbe, peraltro, vita breve: impugnata dalla Commissione Europea davanti alla Corte di Giustizia, venne da questa annullata⁶ per eccesso di competenza da parte del Consiglio, in quanto l'ambiente, che rientrava nell'ambito delle politiche comunitarie, doveva essere ricondotto al primo pilastro⁷, comportando dunque la necessità di un atto legislativo (direttiva), non essendo sufficiente un atto del terzo pilastro (decisione quadro)⁸. La Corte bocciava, cioè, la decisione quadro per ragioni

⁴ Trattasi della norma che abilita la Corte di Giustizia ad esercitare un controllo di legittimità solo sugli atti "che non siano raccomandazioni o pareri".

⁵ Art. 5 trattato CE.

⁶ CGCE, Grande Sezione, sent 13 settembre 2005, causa C-176/03.

⁷ Il sistema dei "tre pilastri dell'Unione Europea", è stato creato con il Trattato di Maastricht del 1992 con lo scopo di separare le politiche dell'Unione Europea in tre grandi aree fondamentali: unione economica e monetaria, politica estera e di sicurezza comune e cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale. Tale sistema è stato però abolito con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona nel 2009.

⁸ La decisione in commento risulta particolarmente significativa dal punto di vista dell'evoluzione del diritto comunitario, poiché vi si è affermato che la riserva nella materia penale agli Stati membri non può impedire al legislatore comunitario «di adottare provvedimenti in relazione al diritto penale degli Stati membri» che lo stesso legislatore comunitario «ritiene necessari a garantire la piena efficacia» delle proprie norme; precisando altresì che il contenuto della decisione quadro annullata, ed in particolare le norme che impongono agli Stati membri l'adozione di sanzioni penali a

di ordine meramente formale (forma giuridica dell'atto), non sostanziale, e suggeriva, pertanto, al Parlamento la riproposizione del suo contenuto nella forma più consona.

Ne erano dunque seguite la direttiva nr. 2008/99/CE, del 19 novembre 2008, adottata congiuntamente da Parlamento europeo e Consiglio, sulla tutela penale dell'ambiente, che gli Stati membri dell'Unione avrebbero dovuto recepire entro il 26 dicembre 2010, e la direttiva 2009/123/CE, anch'essa adottata congiuntamente da Parlamento europeo e Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modificava la direttiva nr. 2005/65/CE, relativa all'inquinamento prodotto dalle navi e all'introduzione di sanzioni per le rispettive violazioni, e che avrebbe dovuto essere recepita negli ordinamenti nazionali entro il 16 novembre 2010: questi due provvedimenti legislativi rappresentano dunque il punto di arrivo di una lunga *querelle* istituzionale nata all'interno dell'Unione Europea.

In risposta a tali sollecitazioni provenienti dagli organi comunitari, lo Stato italiano, in data 4 giugno 2010, approvava la legge comunitaria⁹ 2009 nr. 96: in particolare, in virtù dell'art. 19 di predetta legge, si stabiliva, da una parte, che gli emanandi decreti legislativi dovranno introdurre tra i reati di cui al decreto

tutela dell'ambiente, ben potrebbe essere oggi validamente trasfuso in una direttiva. Il principio dunque, del monopolio del legislatore nazionale nella materia penale potrà in futuro subire un'ulteriore e assai incisiva limitazione: le direttive potranno, infatti, non solo dettare al legislatore nazionale – in forma anche assai dettagliata – il contenuto del precetto, come sempre avvenuto, ma possono altresì imporgli di munire di sanzione penale tale precetto, ogniquale volta il legislatore comunitario ritenga che solo tale tipologia di sanzioni possa soddisfare i propri *standard* di tutela. In simili ipotesi al legislatore nazionale resta dunque il compito di trasfondere la direttiva in una legge, dalla quale sola può discendere la responsabilità penale dell'individuo, ma, da un lato ogni valutazione discrezionale dello stesso legislatore nazionale sulla meritevolezza e sulla necessità della pena, nelle quali abitualmente si declina abitualmente il principio di sussidiarietà *extrema ratio*, viene preclusa, riducendosi i suoi margini di manovra alla sola determinazione del *quantum* della sanzione; e dall'altro, una sua eventuale inerzia, ovvero la sua inosservanza degli obblighi discendenti dalla direttiva (quanto alla conformazione del precetto e della sanzione) esporrà lo Stato ad una precisa responsabilità sul piano comunitario.

⁹ La legge comunitaria è il principale strumento di conformazione dell'ordinamento italiano rispetto alla normativa europea e regola le modalità e i tempi per la trasposizione delle direttive.

legislativo 8 giugno 2001 nr. 231 le fattispecie criminose indicate nelle predette direttive¹⁰, e, dall'altra, che dovranno «prevedere, nei confronti degli enti nell'interesse o a vantaggio dei quali è stato commesso uno dei reati di cui alla lettera a), adeguate e proporzionate sanzioni amministrative pecuniarie, di confisca, di pubblicazione della sentenza ed eventualmente anche interdittive, nell'osservanza dei principi di omogeneità ed equivalenza rispetto alle sanzioni già previste per fattispecie simili, e comunque nei limiti massimi previsti dagli artt. 12 e 13 del decreto legislativo 8 giugno 2001 nr. 231, e successive modificazioni»¹¹; si delegava, inoltre, il Governo ad adottare, nel termine di 9 mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, uno o più decreti legislativi al fine di recepire le disposizioni della direttiva nr. 2008/99/CE e della direttiva nr. 2009/123/CE.

I termini di recepimento delle due direttive erano fissati, rispettivamente, al 26 dicembre 2010 e al 16 novembre 2010: tuttavia, poiché la legge nr. 96/2010 era entrata in vigore in data 10 luglio 2010, il termine per l'esercizio della delega sarebbe scaduto in data 9 aprile 2011¹².

L'esercizio della delega è stato, se considerato da un punto di vista strettamente "italiano", in linea con le tempistiche procedurali previste dall'ordinamento, tenuto conto della proroga di 90 giorni contemplata dall'art. 1 della legge medesima, che disciplinava il caso in cui il termine previsto per il parere delle Commissioni Parlamentari (quaranta giorni dalla data della trasmissione) venisse a scadere nei trenta giorni precedenti il 9 aprile 2011 o successivamente. Nel caso italiano, infatti, il termine per il parere richiesto l'8 aprile 2011 con relativa trasmissione dello schema di decreto, scadeva il 18 maggio 2011, sicché il termine per l'esercizio della delega risulta prorogato *ex lege* al 9

¹⁰Art. 19 lett. a), L. 96/2009.

¹¹Art. 19 lett. b) L. 96/2009.

¹² Il recepimento è stato quindi assolutamente tardivo rispetto alle scadenze imposte dalla Commissione Europea.

luglio 2011: di conseguenza l’emanazione del decreto legislativo¹³, avvenuta in data 7 luglio 2011, deve essere considerata tempestiva e non contraria all’ordinamento, fermo restando in ogni caso l’estremo ritardo rispetto invece alle tempistiche indicate dagli organi comunitari. Nessun problema di costituzionalità si pone dunque con riferimento all’art. 76 Cost.

Ciò, tuttavia, potrebbe non bastare: con riferimento alle direttive oggetto del decreto legislativo in esame, infatti, in data 26 gennaio 2011 la Commissione Europea ha inviato all’Italia due lettere di messa in mora attraverso le quali ha contestato all’Italia il mancato recepimento sia della direttiva nr. 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente (p.i. 2011/2007), sia della direttiva nr. 2009/123/CE che modifica la direttiva nr. 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi (p.i. 2011/2016).

Il recepimento tempestivo rispetto al termine per l’esercizio della delega, potrebbe tuttavia, essere insufficiente per la Commissione Europea, non potendo escludersi che l’apertura della procedura di infrazione sfoci in un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 258 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

In ogni caso, volendo tralasciare le questioni relative al recepimento, ovvero al mancato recepimento della normativa comunitaria nei tempi richiesti, ciò che interessa ai nostri fini è che, con la pubblicazione del d.lgs. 7 luglio 2011 nr 121, il legislatore italiano ha voluto, e questa rappresenta la novità più rilevante introdotta con il d.lgs. 121/2011, inserire i reati ambientali (*rectius*: alcuni reati ambientali) nel catalogo di reati presupposto della responsabilità degli enti previsto dal d.lgs. 8 giugno 2001 nr. 231.

§§§

¹³ Giusta quanto disposto dall’art. 14, comma 2, della legge del 23 agosto 1988 nr. 400, a nulla rilevando la successiva data di pubblicazione.

CAPITOLO II IL DECRETO LEGISLATIVO 121/2011

1. *Gli obblighi di incriminazione nella direttiva 2008/99/CE*

Come prevedibile il contenuto della direttiva in questione ha ripreso, in gran parte, quello della decisione quadro annullata dalla Corte di Giustizia.

In particolare si impongono agli Stati membri i seguenti obblighi:

- introdurre, laddove non siano già previsti, una serie di reati corrispondenti a delle fattispecie descritte dalla stessa direttiva¹⁴;
- punire l’istigazione e il favoreggiamento dei suddetti reati¹⁵;
- prevedere, a carico degli enti diversi dallo Stato e dagli enti pubblici non economici, la responsabilità per i medesimi reati, quando siano commessi a loro vantaggio da un soggetto che rivesta una posizione preminente all’interno della persona giuridica, individualmente o in quanto parte dell’organo dell’ente, in virtù del potere di rappresentanza dell’ente, o del potere di prendere decisioni per conto dello stesso, o del potere di esercitare un controllo all’interno dello stesso; oppure quando la carenza di sorveglianza o controllo da parte di tale soggetto abbia reso possibile la commissione dei reati ambientali, a vantaggio dell’ente, da parte di chi sia sottoposto all’autorità del medesimo¹⁶.

In primo luogo, dunque, la direttiva individua un *corpus* di

¹⁴ Art. 3.

¹⁵ Art. 4.

¹⁶ Art. 6.

reati ambientali, costituito da nove fattispecie, analiticamente descritte e contraddistinte, tutte, - come specifica l'esordio dell'art. 3 - da due requisiti, uno soggettivo ed uno oggettivo: l'illiceità della condotta¹⁷ e la necessità che questa sia posta in essere intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza».

La fattispecie prevedono all'uopo le seguenti condotte:

- scarico, emissione o immissione illeciti di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque, che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, ovvero alla fauna o alla flora¹⁸;
- raccolta, trasporto, recupero o smaltimento di rifiuti, compresi la sorveglianza di tali operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura, nonché l'attività di commercio o intermediazione nella gestione dei rifiuti, che provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, ovvero alla fauna e alla flora¹⁹;
- spedizione di rifiuti effettuata in quantità non trascurabile in un'unica spedizione o in più spedizioni che risultino tra loro connesse²⁰;
- esercizio di un impianto in cui sono svolte attività pericolose o nelle quali siano depositate o utilizzate sostanze o preparazioni pericolose, che provochi o possa provocare, all'esterno dell'impianto, il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o

¹⁷ Dove per illecita deve intendersi, in virtù dell'art. 2 della direttiva medesima, una condotta che violi un atto legislativo adottato ai sensi del Trattato CE ed EURATOM, un atto legislativo o un regolamento amministrativo di uno Stato membro, o una decisione adottata da un'autorità competente di uno Stato membro, che siano attuazione della legislazione comunitaria.

¹⁸ Art. 3 lett. a).

¹⁹ Art. 3 lett. b).

²⁰ Art. 3 lett. c).

- delle acque, ovvero alla fauna o alla flora²¹;
- produzione, lavorazione trattamento, uso, conservazione, deposito, trasporto, importazione, esportazione e smaltimento di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive pericolose che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, ovvero alla fauna o alla flora²²;
 - uccisione, distruzione, possesso o prelievo di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie²³;
 - commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette o di parti di esse o di prodotti derivati, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile sullo stato di conservazione della specie²⁴;
 - qualsiasi azione che provochi il significativo deterioramento di un *habitat* all'interno di un sito protetto²⁵;
 - produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato o uso di sostanze che riducono lo stato di ozono²⁶.

Una prima considerazione che risalta immediatamente all'attenzione del lettore è come, da un punto di vista strutturale, tutti i reati contemplati, ad eccezione della spedizione illecita di rifiuti, siano reati di evento; peraltro trattasi, nella maggior parte dei casi, di evento generico, in quanto individuato nel danno o nel pericolo all'ambiente e/o alla salute umana derivante da una delle sopra indicate attività umane, d'altronde sempre richiesto in

²¹ Art. 3 lett. d).

²² Art. 3 lett. e).

²³ Art. 3 lett. f).

²⁴ Art. 3 lett. g).

²⁵ Art. 3 lett. h).

²⁶ Art. 3 lett. i).

forma grave²⁷.

Nelle ipotesi previste alle lettere f), h) e i) dell'art. 3 della direttiva, invece, l'evento è specifico, richiedendosi a tal proposito, rispettivamente, l'uccisione o la distruzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, un significativo deterioramento di un *habitat* all'interno di un sito protetto, ovvero, infine, la riduzione dello strato di ozono nell'atmosfera.

Inoltre, tutte le fattispecie di cui trattasi, salvo quelle previste alle lettere f) e h) per le quali l'evento può essere provocato da *qualsiasi azione*, sono strutturate con condotta a forma vincolata.

Pertanto, riassumendo, il legislatore comunitario ha optato per l'introduzione di reati di evento dannoso o pericoloso, che devono verificarsi in forma grave ed essere provocati da una condotta per lo più a forma vincolata, costruiti secondo il modello parzialmente sanzionatorio o misto, in base al quale la condotta che cagiona il danno o pericolo all'ambiente e/o alla salute umana deve anche essere violatrice di norme ambientali extrapenali.

Dalle suddette caratteristiche strutturali delle fattispecie ambientali descritte nella direttiva, emerge una netta divergenza delle medesime dai reati ambientali previsti generalmente nell'ordinamento italiano: questi ultimi, infatti, sono costruiti per lo più secondo il modello ingiunzionale, incentrato sulla violazione delle norme amministrative, a prescindere dalla verifica di un evento di danno o di pericolo; sono, quindi, reati di pura condotta e di pericolo presunto. Inoltre, essendo contravvenzioni – salvo, ad esempio, il delitto di traffico illecito di rifiuti, previsto dall'art. 260 d.lgs. 152/2006 (c.d. "T.U. ambientale")²⁸ – sono realizzabili indifferentemente con dolo o colpa, mentre la direttiva richiede dolo intenzionale o negligenza grave (*alias* colpa grave), categoria questa certamente sconosciuta

²⁷ La generale formula utilizzata è, a tal proposito, la seguente: «...che provochi o possa provocare, all'esterno dell'impianto, il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, ovvero alla fauna o alla flora».

²⁸ Nonché i delitti previsti ai commi 6, 7 e 8 dell'art. 260 *bis* d.lgs. 152/2006.

al sistema penale italiano, nel quale l'intensità della colpa è solo un elemento che rileva in sede di commisurazione della pena ai sensi dell'art. 133 c.p., ovvero come circostanza aggravante (colpa con previsione), ma non come forma autonoma di imputazione soggettiva²⁹.

La direttiva diverge dal nostro diritto penale ambientale anche sotto un altro profilo, quello dei soggetti responsabili: essa prevede, infatti, la responsabilità accessoria degli enti per i reati ambientali commessi a loro favore. Il d.lgs. 231/2001, invece, che ha introdotto in Italia la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche da reato, e che, prima dell'emanazione del d.lgs. 121/2011, non prevedeva tra i reati presupposto di tale responsabilità quelli ambientali, disciplina una forma di responsabilità degli enti per i reati commessi a loro vantaggio, ovvero nel loro interesse, del tutto autonoma rispetto alla responsabilità delle persone fisiche materiali autori dei reati³⁰.

2. La trasposizione della direttiva 2008/99/CE all'interno del codice penale italiano

L'articolo 3 della direttiva 2008/99/CE, come già emerso, ha previsto che le attività in esso descritte dovessero essere qualificate come reato, soltanto se poste in essere «intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza» e quindi, traducendo tale assunto nel nostro ordinamento penale, soltanto se commessi con dolo o colpa grave.

Allo stato attuale della nostra legislazione, tuttavia, solo alcuni reati ambientali sono qualificabili come delitti e non come contravvenzioni e pertanto, non esistendo una disposizione

²⁹ Alla luce di queste considerazioni, è possibile ritenere che la negligenza, intesa nel senso indicato dalla direttiva, sia grave quando l'operatore non abbia rispettato i parametri dell'ordinaria diligenza.

³⁰ Art. 8 d.lgs. 231/2001.

contraria, risultano punibili soltanto se commessi con dolo: si tratta in particolare dell'art. 260 d.lgs. 3 aprile 2006 nr. 152³¹, dell'art. 260-*bis*, comma 6 del medesimo decreto legislativo³², e dei successivi commi 7³³ e 8³⁴; si segnalano inoltre, sempre all'interno del d.lgs. 152/2006, l'art. 209 comma 5³⁵, e l'art. 258 comma 4³⁶.

Il d.lgs. 121/2011, di recepimento della direttiva, lungi dal modificare l'elemento soggettivo richiesto al fine della commissione dei reati ambientali, si è invece limitato ad integrare il quadro dei reati (contravvenzionali) in materia ambientale previsti dal codice penale prevedendo, inoltre, una specifica responsabilità delle persone giuridiche derivante da reato ambientale: a tal proposito, l'art. 1 ha inserito nel codice penale gli artt. 727-*bis* e 733-*bis* che disciplinano due nuove contravvenzioni ambientali, e l'art. 2 ha introdotto nel testo del d.lgs. 231/2001, l'art. 25-*undecies*, estendendone il campo di applicazione ad una serie di reati già presenti nel d.lgs. 152/2006, dalla l. 150/1992, dalla l. 549/1993 e dal d.lgs. 202/2007³⁷. Seguono gli artt. 3 e 4 che recano modifiche, rispettivamente al d.lgs. 152/2006 e al d.lgs. 205/2010 (disposizioni di attuazione della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai rifiuti e abroga alcune direttive); infine l'art.

³¹ Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

³² Predisposizione di un falso certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito SISTRI od inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

³³ Trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti; uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

³⁴ Trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA movimentazione fraudolentemente alterata.

³⁵ Falsità delle attestazioni contenute nell'autocertificazione e dei relativi documenti per il rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale;

³⁶ False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti; uso di un certificato falso durante il trasporto.

³⁷ Sul punto si rimanda al Capitolo III.

La presente opera ha la finalità di illustrare le recenti modifiche introdotte dal d. lgs. 121/2011, in merito all'addebitabilità dei reati di natura ambientale alle persone giuridiche; evidenziando gli aspetti innovativi nonché quelli più critici della nuova disciplina, essa si propone di raggiungere più categorie di destinatari: dal tecnico del diritto, all'amministratore di una società, fino allo studente universitario.

Il percorso intrapreso inizia da una breve analisi storica della tutela penale dell'ambiente in Italia e in Europa, proseguendo sino all'adozione delle due Direttive che costituiscono il presupposto del decreto in commento. Il cuore dell'opera contiene un'approfondita analisi tecnico-giuridica delle norme introdotte tramite il d.lgs. 121/2011, mentre nella parte conclusiva, si è affrontato l'importante tema dei modelli organizzativi di cui al d. lgs. 231/2001, aspirando, in particolare, a fornire qualche utile indicazione in merito alla redazione di detti modelli con riferimento alla parte speciale dedicata ai reati ambientali.

€ 20,00

ISBN 978-88-97916-09-3



9 788897 916093